

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 677}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISONI, BARDELLI, SALVATORE, DI GIESI, ORLANDO

Presentata il 28 ottobre 1976

Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema delle terre incolte o insufficientemente coltivate suscettibili di valorizzazione ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, dimensioni rilevanti. Un vero e proprio censimento non è mai stato effettuato sull'intero territorio nazionale. Esistono, tuttavia, stime e calcoli di indiscussa serietà che possono offrire un quadro abbastanza aderente alla realtà, anche se non preciso.

La Direzione generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura ha valutato in 4 milioni di ettari le terre abbandonate, di cui 3 milioni da rimboschire e 1 milione da riorganizzare in aziende zootecniche. L'Istituto centrale di statistica, dal canto suo, facendo una differenza tra la superficie produttiva e quella organizzata in aziende secondo il censimento del 1970, ha stimato l'estensione delle terre abbandonate in 2 milioni 293 mila ettari, di cui 1 milione 508 mila abbandonate tra il censimento del 1961 e quello successivo del 1970. Il fenomeno è comunque in continua dilatazione e si accentua col passare degli anni, anche in conseguenza della corsa all'accaparramento della terra come bene rifugio e

dell'invecchiamento dei titolari di aziende agricole rimasti senza successori.

Secondo i dati dell'ISTAT la suddivisione delle terre abbandonate per zone altimetriche risulta la seguente: 974.000 ettari in collina; 835.000 ettari in montagna; 484.000 ettari in pianura. Nel periodo più lontano la prevalenza si riscontrava in montagna, mentre negli ultimi anni la percentuale più alta ha interessato la collina. Ultimamente ha incominciato ad essere investita anche la pianura, soprattutto nelle aree più industrializzate e nel Mezzogiorno.

Le regioni più fortemente interessate sono le seguenti: la Sicilia con 228.000 ettari; il Piemonte con 219.000 ettari; il Lazio con 168.000 ettari; la Lombardia con 166.000 ettari; la Toscana con 164.000 ettari; il Veneto con 161.000 ettari; l'Emilia-Romagna con 153.000 ettari; la Sardegna con 133.000 ettari; gli Abruzzi con 128.000 ettari; la Puglia con 122.000 ettari; la Campania con 112.000 ettari; la Calabria con 112.000 ettari.

Quanta parte di queste terre sia suscettibile di valorizzazione non è possibile stabilire con precisione allo stato delle cose.

È però certo che una consistente aliquota può essere convenientemente recuperata alla coltivazione, alla organizzazione in aziende e al rimboschimento, con benefici diretti anche ai fini della difesa del suolo e dell'ambiente naturale.

Le cause del fenomeno delle terre incolte o insufficientemente coltivate sono complesse e di varia natura. Per grande parte vanno fatte risalire agli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria negli ultimi decenni, rivolti ad accelerare i tempi e i ritmi della riduzione dell'occupazione in agricoltura, a limitare le aree coltivate nelle plaghe meno favorite e a contenere l'incremento della produzione agricola in alcuni fondamentali comparti. Il crescente divario tra redditi agricoli *pro capite* e redditi extra agricoli, il deterioramento delle condizioni sociali e civili nelle zone rurali, la pratica speculativa dell'accaparramento della terra come bene rifugio hanno fatto il resto.

L'Italia non può permettersi di tollerare oltre tale stato di cose, che si ripercuote sempre più pesantemente sulla vita economica nazionale. Non possiamo lasciare milioni di ettari di terra incolti o insufficientemente coltivati mentre siamo costretti ad importare circa il 30 per cento del nostro fabbisogno alimentare con conseguenze sempre più pesanti sulla bilancia dei pagamenti e mentre la domanda di lavoro nei settori extra agricoli si indebolisce sempre di più a fronte di una crescente offerta. La coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate concorrerebbe ad aumentare la produzione agricola e l'occupazione e favorirebbe la soluzione dei sempre più drammatici problemi della difesa del suolo e dell'ambiente naturale così gravemente compromessi.

Si impongono, perciò, misure immediate capaci di ridurre l'area delle terre incolte o insufficientemente coltivate. Le norme di legge vigenti in materia, che risalgono al 1944 e agli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, si palesano in grande parte inadeguate, anche se una loro corretta gestione potrebbe ancora consentire il conseguimento di qualche positivo risultato. D'altro canto non è possibile eludere oltre il riconoscimento della piena competenza delle Regioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate, nello spirito della legge n. 382 del 1975.

Le predette norme debbono essere, quindi, radicalmente innovate se si vuole, come è necessario, incidere in modo consistente e in tempi brevi sul fenomeno dell'abbandono totale o parziale della coltivazione delle terre. A questa esigenza intende dare risposta la presente proposta di legge. Essa si fonda sull'istituto della concessione obbligatoria delle terre incolte o insufficientemente coltivate, escludendo il ricorso all'esproprio indennizzato, che comporterebbe l'impiego di ingenti mezzi finanziari sottraendoli ad investimenti direttamente produttivi.

I principi ispiratori della proposta di legge possono essere così riassunti:

a) trasferimento alle Regioni delle funzioni attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate (articolo 1);

b) obbligo dei proprietari di terre incolte o insufficientemente coltivate di darle in concessione, a richiesta delle Regioni, agli enti fondiari designati dalle Regioni stesse, nonché a cooperative e ad associazioni di lavoratori agricoli e a singoli coltivatori diretti, per un periodo non inferiore ad anni 25, sulla base della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il diritto dei concessionari di recedere in ogni momento dal contratto con un anno di preavviso (articoli 3 e 4);

c) possibilità per le Regioni di determinare deroghe agli obblighi previsti dalla legge a favore dei piccoli proprietari di terre incolte o insufficientemente coltivate in rapporto a particolari condizioni soggettive (emigrati, ad esempio), ai livelli di reddito complessivo dei soggetti interessati e a ragioni socialmente apprezzabili che ne giustificano la non coltivazione e l'insufficiente coltivazione (articolo 5);

d) possibilità per i proprietari di terre incolte o insufficientemente coltivate di offrirle in vendita all'ente fondiario designato dalle Regioni, le quali determineranno i criteri per la fissazione del prezzo di cessione secondo le norme contenute nella legge 28 giugno 1865, n. 2359, o, qualora più favorevole all'ente acquirente, le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (articolo 6).

La proposta di legge prevede, inoltre, all'articolo 7 l'abrogazione della legge 21 febbraio 1963, n. 379, che premia i propieta-

ri di terre incolte stabilendo una moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati.

La sollecita approvazione della presente proposta di legge, ripetutamente rivendicata nella passata legislatura dalle organizzazioni

sindacali, dalle Regioni e dagli enti locali, fornirebbe alle Regioni uno strumento importante per avviare a soluzione il grave problema delle terre incolte o insufficientemente coltivate, con indubbi vantaggi per la produzione agricola, l'occupazione e la economia nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le funzioni attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate sono trasferite alle Regioni.

ART. 2.

Le Regioni provvederanno ad effettuare il censimento delle terre incolte o insufficientemente coltivate, determinando i criteri di classificazione per zone agrarie omogenee, in rapporto alle priorità della programmazione agricola comprensoriale, alle produzioni unitarie minime, al livello di reddito per ettaro, al numero delle giornate lavorative per ettaro coltura, all'ammontare medio degli investimenti in capitali di esercizio riferito ad ettaro, alle caratteristiche del territorio, alla qualità del terreno agrario-forestale, ai tipi di produzione, alle esigenze colturali delle aziende e della produzione agricola regionale e nazionale.

ART. 3.

I proprietari delle terre classificate incolte o insufficientemente coltivate, compresi gli enti pubblici e morali anche per i terreni demaniali non soggetti a vincoli, che non provvedano alla loro coltivazione entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione da parte della Regione, sono tenuti, a richiesta della Regione stessa, a darle in concessione all'ente fondiario designato con legge regionale, nonché a cooperative e ad associazioni

di lavoratori agricoli e a singoli coltivatori diretti per un periodo non inferiore ad anni 25, fermo restando il diritto dei concessionari di recedere dal contratto in ogni momento con un anno di preavviso.

I terreni in concessione all'ente fondiario saranno affittati con priorità agli imprenditori agricoli che ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 avranno redatto un piano di sviluppo aziendale che giustifichi un ampliamento dell'azienda.

ART. 4.

Le Regioni provvederanno a determinare, nel rispetto del principio dell'audizione delle parti, le procedure di classificazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate.

I rapporti tra proprietari delle terre di cui al precedente comma e i concessionari sono regolati a tutti gli effetti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5.

Le Regioni determineranno le deroghe agli obblighi della presente legge a favore dei piccoli proprietari di terre incolte o insufficientemente coltivate in rapporto a particolari condizioni soggettive, ai livelli di reddito complessivo dei soggetti interessati e a ragioni socialmente apprezzabili che giustifichino la non coltivazione o l'insufficiente coltivazione.

ART. 6.

I proprietari di terre incolte o insufficientemente coltivate possono offrire in vendita le terre medesime all'ente fondiario designato dalla Regione ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

La Regione, sulla base dei suoi programmi, può autorizzare l'ente fondiario all'acquisto delle terre di cui al precedente comma, determinando i criteri per la fissazione del prezzo di cessione secondo le norme contenute nella legge 28 giugno 1865, numero 2359 o, qualora più favorevole all'ente acquirente, le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 7.

Fino a quando le regioni avranno provveduto ad effettuare il censimento di cui al precedente articolo 2, le norme della presente legge si applicano alle terre incolte o insufficientemente coltivate che siano richieste in concessione da cooperative di lavoratori della terra o da singoli coltivatori diretti, previo l'accertamento di cui allo stesso articolo 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate in contrasto con quelle contenute nella presente legge. È abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379.

Le competenze esercitate ai sensi della presente legge dalle Regioni, per il Trentino-Alto Adige vengono esercitate rispettivamente dalle province autonome di Trento e di Bolzano.